

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ABRUZZESI NEL MONDO

(nel testo aggiornato approvato dall'Assemblea nella riunione del 27 giugno 2022)

Art. 1 –DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione culturale denominata "Associazione degli Abruzzesi nel Mondo".

Art. 2 – SEDE E DURATA

2.1 L'Associazione ha sede legale in Pescara.

2.2 L'Associazione non ha limiti di durata. Essa si scioglierà in caso di:

- a) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- b) deliberazione del Consiglio Direttivo assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
- c) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Art.3 - SCOPI

3.1 L'associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

- a) tutelare e difendere i diritti dei soci e delle loro famiglie, che rappresenta nei confronti degli organi istituzionali regionali e locali, nel quadro della tutela e della difesa dell'emigrazione abruzzese;
- b) promuovere o realizzare, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività di carattere culturale, sociale, artistico, ricreativo, formativo e informativo anche mediante esperienza di vita comunitaria con altri gruppi in un mondo proiettato sempre verso un multiculturalismo, specie nell'Europa comunitaria;
- c) promuovere e incoraggiare iniziative che favoriscono la formazione umana, sociale, civile, culturale e professionale dei giovani verso l'associazionismo, la cooperazione e l'interesse al mutuo soccorso;
- d) adottare ogni iniziativa idonea ad evitare o ridurre il fenomeno dello spopolamento e dell'abbandono del territorio regionale, nonché a favorire, mediante adozione di opportune iniziative, sia lo sviluppo del turismo di ritorno e sociale che il rientro definitivo;
- e) contribuire alla scoperta e alla conoscenza della nostra regione e del relativo patrimonio culturale all'estero, nonché la valorizzazione ed alla diffusione dei prodotti tipici abruzzesi, gastronomici e artigianali;
- f) ridestare o stimolare tra gli abruzzesi residenti oltre confine il senso delle tradizioni del paese e della Regione Abruzzo specie nelle nuove generazioni attraverso ogni forma d'informazione, mostre e manifestazioni socio culturali.

3.2 In attuazione del presente articolo, l'Associazione, anche attraverso la Rivista "Abruzzo nel Mondo", intende perseguire i seguenti obiettivi: promuovere lo scambio di idee e di esperienze tra i più giovani, favorire la conoscenza delle realtà in cui vivono e più specificatamente, le caratteristiche, i servizi e le problematiche socio-culturali ad esse connesse, favorire la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale.

3.3 In attuazione di tali scopi, l'Associazione potrà adottare tutte le iniziative e compiere qualsiasi operazione anche di natura finanziaria, mobiliare od immobiliare, per il loro conseguimento.

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo.

Il patrimonio dell'Associazione è così composto:

- dal fondo di dotazione costituito dal conferimento del Fondatore effettuato nell'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate, mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili,

o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi e con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dal fondo di gestione costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione; dalle donazioni, lasciti ed erogazioni che pervengano all'Associazione da parte di privati e di enti con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali e immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari dai ricavi delle attività dell'Associazione; dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Sono Organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore Unico

5.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Pertanto ai componenti degli organi Sociali non spetterà alcun compenso salvo eventuali rimborsi spese sostenuti (anche da eventuali loro rappresentanti) durante l'espletamento dell'incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione.

Art. 6 - I SOCI

6.1 Possono divenire Soci le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti abruzzesi operanti in Italia e all'estero, che si impegnino a contribuire, su base annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, all'incremento del patrimonio dell'Associazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.

6.2 I Soci svolgono funzioni propositive.

6.3 L'ammissione del Socio è fatta con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato rivolta al Presidente che la sottopone allo stesso Consiglio Direttivo.

6.4 Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, dichiarando la propria condivisione dei principi fondanti dell'Associazione, ed impegnandosi a rispettare lo Statuto e i Regolamenti interni.

6.5 Il Consiglio Direttivo deve, di norma, entro trenta giorni esprimersi in ordine all'ammissione o al rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

6.6 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal membro più anziano d'età.

6.7 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

6.8 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7 DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE

I Soci decadono dalla qualifica e cessano di partecipare all'Associazione per le seguenti cause:

- dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- motivata deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo;
- rifiuto di corrispondere la quota associativa;
- se la condotta morale sia contraria al buon andamento;
- se il socio contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche in caso di:

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

Art. 8 OBBLIGHI

L'Associazione non risponde delle obbligazioni di qualsiasi natura che venissero assunte autonomamente da singoli aderenti, anche se finalizzate al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è costituita:

- a) dai componenti gli organi istituzionali dell'Associazione;
- b) dai Soci; in caso di Associazione parteciperà il Presidente dell'Associazione stessa o suo delegato.

L'Assemblea:

- a) stabilisce l'indirizzo generale dell'Associazione;
- b) approva e modifica lo Statuto;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca per giusta causa il Revisore Unico.

Art. 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

10.1 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, a mezzo fax o posta elettronica ordinaria, pec o attraverso qualsiasi altro strumento che dia certezza di ricezione, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

10.2 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

10.3 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

11.1 Per la validità dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione la presenza anche per delega di almeno la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci, comunque non inferiore a 1/3.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, compresa tra un minimo di tre (3) e un massimo di sette (7) membri eletti dai Soci.

Nella prima riunione i componenti del Direttivo eleggono:

- 1) Il presidente e il vice presidente
- 2) Il segretario
- 3) Il tesoriere

12.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e i suoi componenti possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato, i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino al rinnovo dell'organo stesso.

12.3 Possono essere invitati alle riunioni del consiglio direttivo:

- a) I delegati nazionali delle Associazioni, nominati secondo le modalità che fisserà lo stesso consiglio direttivo;
- b) Esperti nei problemi dell'emigrazione o negli argomenti oggetto dell'O.d.G. del Consiglio stesso.

Art. 13 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente o di *vacatio* dalla carica, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in assenza pure di questo, dal membro più anziano di età dello stesso Consiglio.

13.2 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore Unico a mezzo fax o posta elettronica ordinaria, pec o attraverso qualsiasi altro strumento che dia certezza di ricezione, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

13.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

13.4 Le riunioni possono svolgersi anche in remoto, in collegamento audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

13.5 La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, delibera in ordine:

- all'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- all'approvazione dei regolamenti interni;
- all'adozione degli atti di amministrazione del patrimonio;
- alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- all'accettazione di lasciti, donazioni, contributi, elargizioni, oblazioni, erogazioni;
- alla nomina del Segretario e del Tesoriere;
- alle modalità dei rimborsi spesa degli organi dell'associazione o loro rappresentanti;
- alla determinazione della quota associativa;
- a qualsiasi altra operazione attinente alla gestione dell'Associazione.

Art. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Ha la legale rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione, ne dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui demandate dal presente Statuto dall'Assemblea e dal Direttivo, secondo le norme del codice civile. In caso di assenza o di impedimento o per delega di taluni compiti, i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente o, in sua assenza pure di questo, dal membro più anziano di età dello stesso Consiglio.

Art. 16 – IL SEGRETARIO

Il segretario viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci, su indicazioni del Presidente di cui deve essere fedele collaboratore ed esecutore delle sue volontà nell'interesse dell'Associazione. Se non è membro del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto. Il segretario è tenuto alle formalità richieste dallo statuto e dai regolamenti. Redige i verbali delle sedute, cura e conserva l'archivio, cura la corrispondenza, tiene il registro dei soci e gli altri libri o documenti richiesti dalle leggi e dai

regolamenti, insieme al tesoriere, e provvede al disbrigo di tutte le pratiche occorrenti alla quotidiana attività dell'Associazione.

Art. 17 – IL TESORIERE

Il tesoriere, come il segretario, viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra i non soci. Egli cura la contabilità, anche fiscale ed il normale andamento amministrativo dell'Associazione, per quanto riguarda le entrate e le spese, cui provvede per mandato del presidente, o suo delegato, raccoglie elementi per la formazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati-

Svolge il servizio di economato per le piccole spese di cui rende direttamente conto al Presidente. Anch'egli, come il segretario, se non è membro del direttivo, non ha diritto al voto.

Al Tesoriere spetta un compenso per l'espletamento dell'attività prestata.

Art. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 19 - IL REVISORE UNICO

Il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea. L'incarico ha durata triennale. Il revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norme di legge.

Art. 21 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, si procederà in termini di legge; gli eventuali residui netti saranno devoluti ad organizzazioni che svolgono attività analoghe.

Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
